



SENT. 160/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Luisa	De PETRIS	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60955** del registro di segreteria, proposto da:

Ottaviani Gabriela, nata a Paciano (PG) il 21 dicembre 1948 (c.f. TTVGRL48T61G212S), rappresentata e difesa dall'avv. Sylvia Piazzoli; indirizzo pec: sylvia.piazzoli@avvocatiperugiapec.it.

contro

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria, in persona del Procuratore regionale pro-tempore,
- **Procura generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale pro-tempore,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n. 32/2023,

pubblicata il 20 aprile 2023.

Visti gli atti del giudizio.

Nella pubblica udienza del 6 giugno 2024, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi, l'avv. Sylvia Piazzoli e il Vice Procuratore generale, dott.ssa Sabrina D'Alesio.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria ha condannato la sig.ra Gabriela Ottaviani al pagamento di euro 818.529,03 in favore dell'Agenzia delle entrate, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e interessi legali, nonché spese del giudizio.

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la Ottaviani a seguito di un procedimento penale instaurato a suo carico dinanzi al Tribunale di Perugia (n.4090/2002 R.G.N.R.) per numerosi reati, tra cui il peculato, commessi in concorso con il coniuge, in relazione a procedure fallimentari delle quali la stessa era stata nominata curatrice.

Il procedimento penale aveva visto la costituzione di parte civile sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, per il danno derivante dal mancato riversamento di crediti fiscali illecitamente trattenuti, a titolo di vari tributi (imposta di registro, imposta di registro straordinaria, Invim, Irpeg Iva), sia del Ministero della Giustizia e di altre Amministrazioni statali, e si era concluso, in primo grado, con la sentenza n. 91/2005 e, in secondo grado - a seguito di rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1869/2009, di annullamento della pronuncia n. 577/2007 della Corte d'appello di Perugia - con la sentenza n. 799/2011 della Corte d'appello di Firenze, per la condanna della Ottaviani alla pena di anni 4 di

reclusione; seguiva anche in questo caso ricorso per cassazione di detta pronuncia, respinto dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 1485/2012.

In conseguenza di tali fatti e in relazione alle somme di denaro di cui la Ottaviani si sarebbe illecitamente appropriata, così da non consentire all'Amministrazione finanziaria il recupero di ingenti crediti fiscali regolarmente insinuati ed ammessi nelle procedure fallimentari di cui era curatrice, la Procura regionale le contestava il complessivo danno di euro 1.418.529,03, di cui euro 818.529,03 a titolo di danno patrimoniale, in favore dell'Agenzia delle Entrate, ed euro 600.000,00, in favore del Ministero della Giustizia, per danno all'immagine.

Sulla domanda così formulata, la Sezione giurisdizionale per l'Umbria emetteva la sentenza n. 61 del 2016, con la quale dichiarava la prescrizione dell'intero credito erariale contestato in citazione; la pronuncia veniva, poi, parzialmente riformata dalla Sezione Terza centrale d'appello con la sentenza n. 372 del 2018, di conferma della prescrizione ma per il solo danno all'immagine; all'esito del giudizio di rinvio in prime cure per il danno patrimoniale, seguiva la sentenza n. 41 del 2019, con la quale il giudice territoriale dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario. Su quest'ultima statuizione giudicava ancora una volta la Terza Sezione centrale d'appello che, con la pronuncia n. 276 del 2022, accertava essersi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione della Corte dei conti, stante la decisione sulla prescrizione del credito erariale operata con l'indicata sentenza n. 61/2016; pertanto disponeva il rinvio della causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio nel merito dei fatti dedotti in citazione.

Il procedimento veniva, quindi, riassunto dalla Procura regionale con atto del 1° agosto 2022, ovviamente per il solo danno patrimoniale subito dall'Agenzia delle Entrate e la causa veniva in decisione senza la costituzione della Ottaviani, che infatti si limitava al deposito di uno scritto difensivo a propria firma per sostenere l'infondatezza delle accuse e per asserire che le somme relative ai procedimenti Valigi s.p.a, Salumificio Bettona s.r.l. ed ICAP s.p.a., in parte erano state incassate ed in parte erano state comunque contabilizzate come somme da recuperare.

Come sopra accennato, la Sezione giurisdizionale per l'Umbria ha, poi, integralmente accolto la domanda, con la condanna della convenuta al pagamento di euro 818.529,03.

Avverso tale pronuncia, la sig.ra Ottaviani si gravava dell'odierno appello, notificato in data 24 giugno 2023 e depositato in data 11 luglio 2023, sulla base dei seguenti motivi:

- Errore di giudizio per difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla questione trattata.

Secondo l'appellante, la sentenza n. 276/2022 della Terza Sezione centrale d'appello della Corte dei conti sarebbe erronea in punto di riconoscimento di un giudicato implicito, in quanto con la sentenza n. 61/2016 il giudice territoriale si era espresso su una questione preliminare, ancorché di prescrizione, e non sul merito della controversia. Pertanto, l'eccezione di giurisdizione, oltre che ammissibile, sarebbe anche fondata, atteso che nessun rapporto di servizio potrebbe configurarsi tra un curatore fallimentare e l'Amministrazione fiscale in ordine al versamento di somme aventi chiara natura tributaria.

- Errore di giudizio per l'“improponibilità/improseguibilità della domanda.

La domanda sarebbe improponibile in quanto per gli stessi fatti di causa e con riguardo al medesimo credito in quanto alla data dell'atto di citazione in riassunzione (31 ottobre 2018), con cui la Procura regionale ha contestato il danno patrimoniale, era già stato incardinato, con atto del 7 giugno 2017, un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Perugia d parte di alcune Amministrazioni statali tra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, - Agenzia delle Entrate, giudizio che veniva deciso in primo grado con la sentenza n. 405/2020 dell'11 marzo 2020, di condanna del curatore al pagamento di euro 678.648,07 a titolo di danno patrimoniale in favore della predetta Amministrazione finanziaria, oltre al pagamento, in solido con il coniuge, della somma di euro 300.00,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di tutte le Amministrazioni attrici. In considerazione di ciò, il giudizio contabile si porrebbe in palese violazione del divieto di “bis in idem”.

- Errore di giudizio per “danno erariale insussistente o comunque futuro od incerto” o, in subordine, “danno erariale per euro 252.327,82 e non per euro 818.529,03”.

L'appellante sostiene, alla luce del verbale di audizione del 6 ottobre 2015 del dott. OMISSIS, curatore fallimentare nominato in sostituzione della stessa appellante, che le somme riguardanti i fallimenti “Valigi s.p.a.” e “Salumificio Bettona s.r.l.” sono state integralmente recuperate, come del resto dimostrerebbe il conto di gestione del suddetto curatore, documento affatto valutato dal primo giudice.

Al più, prosegue l'appellante, si dovrebbero riconoscere come non ancora introitate le sole somme afferenti al fallimento “ICAP s.p.a”, pari ad euro

252.327,82, pertanto, qualora dovesse accertarsi la sua responsabilità, il danno addebitabile non potrebbe superare tale importo.

In conclusione, la sig.ra Ottaviani chiede la riforma della sentenza gravata, previo accoglimento della questione pregiudiziale di giurisdizione e, in ogni caso, previo proscioglimento dalle accuse che le sono state rivolte per insussistenza del danno; in subordine, domanda la rideterminazione del danno in misura pari alle somme riguardanti il solo fallimento “ICAP s.p.a.”

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con atto depositato il 7 maggio 2024.

L’Ufficio requirente ha contestato tutti i motivi di impugnazione.

In particolare, quanto al difetto di giurisdizione, ha osservato sulla base delle statuizioni assunte dalla Sezione Terza centrale d’appello con la sentenza n. 276/2022, che il giudice di prime cure, nel dichiarare la prescrizione del credito erariale, ha innegabilmente presupposto la propria cognizione sulla controversia di causa. D’altra parte, la Sezione territoriale non avrebbe certamente potuto pronunciarsi “*a valle*”, con l’esame cioè dell’eccezione di prescrizione dell’azione, se “*a monte*” non avesse ritenuto sussistente la giurisdizione contabile.

Del resto, in assenza di impugnativa sotto il profilo della giurisdizione avverso la sentenza n. 61/2016, non potrebbe che ritenersi maturata sul punto l’acquiescenza dell’interessata, con conseguente formazione del giudicato implicito. Peraltro, le censure dell’appellante in relazione alla sussistenza della giurisdizione erariale, oltre che da respingere in rito, risulterebbero in ogni caso infondate nel merito, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di ravvisare la sussistenza del c.d. “rapporto di servizio” tra la

figura del curatore fallimentare e l'Amministrazione della Giustizia.

Sarebbero nondimeno prive di pregio tutte le altre doglianze prospettate con il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame rispettivamente per eccepire la pregiudizialità di altro giudizio a quello contabile, l'insussistenza del danno erariale in relazione ai fallimenti "Valigi s.p.a." e "Salumificio Bettona s.r.l.", e avanzare la domanda, in via subordinata, di rideterminazione del danno con riferimento al solo fallimento "ICAP s.p.a", pari ad euro 252.327,82.

Ad avviso della Procura generale non sussisterebbe alcuna preclusione a che il giudice contabile esamini e decida la fattispecie ancorché la stessa sia stata oggetto di un giudizio civile, peraltro ancora pendente, ciò in forza della separazione e dell'autonomia che contraddistingue i due procedimenti e del "doppio binario" costantemente riconosciuto tra le due giurisdizioni, posto che se ne può arrestare il corso dell'una o dell'altra a condizione che sia dimostrato l'integrale ottenimento del bene della vita oggetto di domanda giudiziale; nel caso di specie, però, alcuna dimostrazione sarebbe stata fornita in tal senso.

Sarebbero, pertanto, prive di fondamento tutte le restanti deduzioni difensive in ordine alla insussistenza del danno.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto l'integrale reiezione dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

In udienza, il difensore della sig.ra Ottaviani, avv. Piazzoli, come da verbale in atti, ha esposto gli scritti in atti, insistendo sulla pregiudiziale di giurisdizione, a suo dire evidente nel caso di specie, nonché sul rischio di violazione del principio del *ne bis in idem* in considerazione del parallelo giudizio civile intentato sui medesimi fatti di causa; quanto al danno, il legale

ha ribadito l'avvenuto recupero di almeno parte delle somme oggetto di citazione, in particolare quelle riguardanti i fallimenti Valigi s.p.a. e Salumificio Bettona s.r.l., mentre per la società Icap s.p.a. ha rappresentato che le somme sono ancora in corso di recupero; in conclusione ha ribadito le domande formulate con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, anche con riferimento alla richiesta subordinata di condanna pari all'importo di euro 252.327,82.

Il V.p.g. D'Alesio ha dissentito dall'impostazione di parte appellante, esponendone le ragioni tanto con riferimento all'eccezione di giurisdizione, quanto con riguardo all'eccezione di improponibilità/improcedibilità del giudizio stante il parallelo giudizio civile.

In merito ai restanti motivi di gravame, il Pubblico Ministero ne ha ribadito l'infondatezza alla luce del fatto che nessuna prova è in atti circa l'effettivo recupero integrale delle somme in contestazione; pertanto ha insistito per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato per quanto di ragione.

I. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'insussistenza della giurisdizione contabile.

Secondo la dott.ssa Ottaviani sarebbe sul punto erronea la sentenza n. 276/2022 della Sezione Terza centrale d'appello, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla Procura regionale avverso la pronuncia n. 41/2019 della Sezione giurisdizionale per l'Umbria, era stata dichiarata la sussistenza

della giurisdizionale sul rilievo che in fattispecie si era formato un giudicato

implicito a seguito della precedente decisione sulla prescrizione intervenuta

con la sentenza n. 61/2016.

Sostiene in proposito l'appellante che tale decisione, non avendo riguardato il

merito dei fatti di causa ma solo un profilo preliminare della stessa, non

avrebbe in alcun modo potuto contribuire alla formazione di un giudicato

implicito sul piano giurisdizionale.

Trattasi di una impostazione priva di fondamento.

In primo luogo, occorre sottolineare che la sentenza n. 61/2016 non è stata

impugnata in punto di giurisdizione, ciò in quanto nel giudizio d'appello

instaurato dalla Procura regionale e che si era concluso con la pronuncia n.

372/2018, sempre della Terza Sezione centrale, la Ottaviani, pur ritualmente

costituitasi con *“uno scritto difensivo del 15 maggio 2017”*, seguito da una

comparsa *“versata il 30 maggio 2018”* (così in termini nell'indicata sentenza

n. 372/2018), non ha formulato in proposito alcuna censura, pertanto

l' *“acquiescenza”* cui fa riferimento la Procura generale nella memoria

conclusionale in atti si delinea in tutta la sua innegabile evidenza.

In secondo luogo, occorre considerare che in base al consolidato orientamento

della giurisprudenza di legittimità, *“è configurabile la decisione implicita di*

una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di

nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino

superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile

soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti,

come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o

infondatezza” (ex plurimis Corte di cassazione 17 gennaio 2024, n. 1859).

Pertanto, quando il giudice si sia pronunciato su una questione, anche preliminare, di merito, tale essendo quella di prescrizione sì come consistente nell'allegazione di fatti estintivi del diritto al risarcimento erariale dedotto in giudizio dall'attore pubblico, e il convenuto che si è avvalso di detta pronuncia non abbia impugnato ancorché in via incidentale la sentenza in ordine alla giurisdizione, come appunto avvenuto nel giudizio di secondo grado esitato nell'indicata sentenza n. 372/2018, la questione deve ritenersi ormai intangibile (vedasi Cass. Sez. Un. 14 febbraio 1980, n.1054).

Infine, nessun rilievo potrebbe avere il fatto che il rapporto di servizio abbia riguardato il Ministero della Giustizia e non il Dicastero dell'Economia e delle Finanze quale ente danneggiato e per il cui risarcimento l'azione era stata esercitata, giacché non può che al riguardo sovvenire la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a tenore della quale *“La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

II. Deve ritenersi invece inammissibile il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'“improponibilità/improseguibilità” della domanda erariale alla luce della circostanza che per gli stessi fatti di causa era stato incardinato un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Perugia, esitato nella sentenza n. 405/2020, di condanna del curatore fallimentare al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate delle somme di cui s'è dato conto in narrativa.

In proposito occorre, infatti, osservare che l'appellante, non ritualmente costituitasi nel primo grado di giudizio, si è limitata a depositare in quella sede un breve scritto a sua firma, con il quale non ha peraltro prospettato alcuna difesa in ordine al fatto che dinanzi al giudice civile era stato intentato un procedimento, sfociato in una pronuncia sui medesimi fatti di causa.

Con siffatto motivo di gravame, la sig.ra Ottaviani ha pertanto formulato un'eccezione nuova e non certo rilevabile d'ufficio, come tale inammissibile, giacché proposta in violazione dell'art. 193, comma 1, c.g.c. in base al quale, infatti, *“Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio”*.

Il tutto non senza considerare al solo fine di una più completa esposizione, che secondo l'unanime orientamento assunto dalla Suprema Corte di cassazione tutte le volte in cui si è trovata a regolare la giurisdizione tra il giudice ordinario e quello contabile, *“la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati”*, in quanto la prima è *“volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse”*, mentre la seconda tende *“al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice”* (Cass., S.U., 18 dicembre 2014, n. 26659; Cass., 23 agosto 2018, n. 21021; Cass., S.U., 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass. S.U., 12/10/2020, n. 21992).

Trattasi in concreto del cosiddetto “*doppio binario*” tra giurisdizioni diverse cui ha fatto correttamente cenno la Procura generale, reso possibile anche dalla considerazione che, come peraltro evidenziato da questa Sezione centrale d’appello in precedenti decisioni, non sussiste alcun impedimento per il “*creditore che, nell'intento di soddisfare un proprio diritto, voglia munirsi di più titoli esecutivi, non esistendo nel nostro ordinamento giuridico alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli. Tale principio si è venuto consolidando nella giurisprudenza della Cassazione (ord.n. 21768 del 28/08/2019; ord. n. 6526 del 16/03/2018*” e della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 31.12.1986)” (ex plurimis sentenze n. 153/2022 e n. 68/2023).

III. Con il terzo e il quarto motivo di gravame, la sig.ra Ottaviani ha lamentato la mancata valutazione da parte del primo giudice di documenti di causa dai quali sarebbe stato possibile accertare che per i due fallimenti “Valigi s.p.a.” e “Salumificio Bettona s.r.l.”, le somme riguardanti le rispettive procedure erano state recuperate durante la gestione assunta dal curatore dott. OMISSIS a lei succeduto, mentre per il fallimento relativo alla società “Icap s.p.a”, i relativi importi sono ancora in corso di contabilizzazione; pertanto ritiene che si potrebbe, al più e in subordine, confermare la sentenza impugnata per il solo danno di euro 252.327,82, appunto connesso al terzo fallimento.

Entrambi i motivi, che per evidenti ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.

In primo luogo, occorre evidenziare che il contraddittorio tra l’odierna appellante e la Procura generale si è dipanato su una base non del tutto appropriata.

Come sopra evidenziato, infatti, il confronto tra le parti in causa ha esclusivamente riguardato il recupero delle somme afferenti ai fallimenti, come se il giudizio vertente in questa sede fosse finalizzato a sindacare i risultati della gestione svolta dal curatore per la costituzione della massa fallimentare e per la distribuzione della stessa ai creditori aventi diritto.

E' sin troppo evidente che il giudizio che ne occupa attiene ad una condotta di danno perpetrata nei confronti dell'Amministrazione fiscale, di talché non è il *quantum* recuperato alla massa fallimentare che può assumere valenza ai fini del decidere, ma se l'ente danneggiato abbia, o meno, avuto ristoro, anche mediante l'utilizzo di somme eventualmente recuperate, del pregiudizio procuratogli con le condotte illecite appropriative contestate all'odierna appellante, condotte che invero non hanno costituito oggetto di gravame nè sotto il profilo del nesso causale nè sotto quello dell'elemento soggettivo.

Con tali precisazioni, ritiene pertanto il Collegio non poter attribuire alcun pregio alla tesi difensiva proposta dalla Ottaviani, anche perché, in ogni caso, con riferimento ai due fallimenti "Valigi s.p.a" e "Salumificio Bettona s.r.l.", il dott. OMISSIS, sia con la nota del 31 agosto 2015 indirizzata all'appellante e dalla stessa prodotta nel primo grado di giudizio, che con il verbale dell'audizione resa dinanzi al requirente contabile in data 7 ottobre 2015, si è limitato a rappresentare, quanto al primo dei due indicati fallimenti, che la

somma di euro 2.592,71

risultata mancante al momento del subentro del OMISSIS nella funzione di curatore era stata sì recuperata, ma non certo che a tale recupero fosse seguito un qualche versamento in favore dell'Amministrazione finanziaria di somme che, benché non in linea con quelle oggetto della domanda erariale, avrebbero

comunque inciso, se appunto versate, sulla quantificazione del danno definitivamente addebitabile; altrettanto deve osservarsi per il fallimento “Salumificio Bettona s.r.l.”, riguardo al quale, seppur se ne afferma il recupero in questo caso per l’importo di euro 236.257,29, allo stesso modo non si attesta, né soprattutto si comprova, che detta somma sia stata poi introitata dall’Amministrazione fiscale.

Quanto al fallimento “Icap s.p.a”, come si è visto è la stessa Ottaviani ad ammetterne il mancato introito al punto di avanzare domanda subordinata di condanna per il solo importo di euro 252.327,82, con ciò evidentemente riconoscendo anche l’assenza di qualsiasi versamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il danno deve essere, pertanto, confermato nella misura di euro 818.529,03 determinata dal primo giudice.

L’appello va in conclusione respinto, con l’integrale conferma della sentenza impugnata e con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio, ex art. 31, comma 1, c.g.c., nei termini di seguito statuiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in esame e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante alle spese del grado, che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 96,00 (NOVANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

L’Estensore

Il Presidente

Domenico Guzzi

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 20 GIUGNO 2024

p. Il Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella